

Disciplinare di collaborazione tra A.S.L. V.C.O. di Omegna e «ANMDO – Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere» Sezione del Piemonte e Valle d' Aosta, per attività di Provider ECM per l' accreditamento ed erogazione di iniziative formative nella Regione Piemonte.

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale ASL VCO - P.IVA/Cod. Fisc. n° 00634880033 – in persona del Dr. Renzo SANDRINI, nato ad Omegna (VB) il 04/10/1953, nella sua qualità di DELEGATO dal legale rappresentante Direttore Generale pro tempore Dott. Adriano Giacoletto, domiciliato, ai fini del presente disciplinare, presso la sede legale dell' ASL VCO in OMEGNA, Via Mazzini 117.

E

L'Associazione «ANMDO – Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere» Sezione del Piemonte e Valle d' Aosta - in persona del suo delegato Presidente Dr. Antonio SCARMOZZINO, nato a Vibo Valentia il 16/07/1969, domiciliato, ai fini del presente disciplinare, presso la sede nazionale dell'Associazione in Bologna, Via Indipendenza 54,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- ART. 1 -

L' A.S.L. V.C.O. di Omegna (di seguito denominata ASL VCO) si impegna ad instaurare con «ANMDO – Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere» sede del Piemonte Valle d' Aosta (di seguito denominata ANMDO) un rapporto di collaborazione relativamente a :

- a. Attività di Provider ECM da parte di ASL VCO per l' accreditamento ed erogazione di eventi ed iniziative formative nella Regione Piemonte secondo le richieste ed indicazioni formulate da ANMDO volta per volta.
- b. Disponibilità ad organizzare eventi ECM riservati ad ANMDO con attivazione della procedura di accreditamento e gestione del rapporto conclusivo per l' ARESS Regione Piemonte.

L' ASL VCO, in ragione del ruolo importante che l'ANMDO svolge nell'attività di buona prassi nel campo della salute, allo scopo di attivare sinergie non profit a beneficio degli utenti, mette a disposizione per questa collaborazione personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che si renderà necessario per la progettazione e la realizzazione di interventi formativi, anche eventualmente in qualità di docente/formatore, ed ivi compresa la procedura di accreditamento ECM degli stessi.

L' ASL VCO - con la messa a disposizione dell' ANMDO di quanto sopra specificato – sostiene oneri indiretti per la copertura dei quali non presenta distinta contabile al fine di riconoscimento degli stessi, ma riceverà da ANMDO compensazione con iscrizione a titolo gratuito per un numero, valutabile di volta in volta, di medici dell' ASL VCO nei casi di corsi a pagamento

- ART. 2 –

Con l'accettazione del presente disciplinare, che implica l'espletamento della collaborazione così come espressa nel precedente articolo, e per l' esercizio delle attività di

cui allo stesso predetto articolo, i contraenti riconoscono di dover procedere come di seguito specificato.

ANMDO si impegna a :

1. trasmettere al Responsabile della S.O.C. GASD dell' ASL VCO la documentazione obbligatoria prevista per l' accreditamento di un Evento/Progetto ECM, la quale deve pervenire via e-mail con la tempistica stabilita dalla struttura aziendale competente
2. Comunicare il numero di operatori interessati alla formazione ECM, precisando ruolo, qualifica professionale e posizione funzionale degli stessi.
3. Creare di un' interfaccia organizzativa (referente amministrativo) per la gestione dei rapporti con la segreteria della S.O.C. GASD dell' ASL VCO.

- ART. 3 -

L' ASL VCO mette a disposizione di ANMDO proprio personale dipendente appartenente alla Struttura Organizzativa Complessa GASD (per attività richiesta in forma scritta di volta in volta dal committente) per garantire l' attività di supporto alle procedure di Formazione ECM:

- ❖ gestione del programma ECM (Educazione Continua in Medicina), dalla fase di attivazione ed inserimento dell' evento nella procedura predisposta dall' ARESS Regionale (richiesta di accreditamento), a quella di accompagnamento dell' iter di realizzazione dell' evento fino alla gestione della fase finale al termine dello stesso (rapporto conclusivo) ;
- ❖ coordinamento amministrativo delle diverse attività previste dagli eventi e dai progetti avviati ;
- ❖ monitoraggio, attraverso la predisposizione di potenziali relazioni e/o statistiche relative allo sviluppo delle attività progettuali, in conformità con la calendarizzazione prevista.

- ART. 4 -

ANMDO si impegna a rimborsare all' ASL :

- ➡ eventuali costi aggiuntivi dalla stessa sostenuti per l' accreditamento dei singoli eventi
- ➡ eventuali spese sostenute per trasferte extra ambito aziendale di personale, su specifica richiesta ANMDO.

- ART. 5 -

I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto d' ufficio nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell' attività di formazione oggetto del presente disciplinare, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero comunicati dal Committente in virtù del presente contratto (ai sensi del Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196).

- ART. 6 -

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2013, data prorogabile fino alla realizzazione di iniziative in corso di effettuazione ai sensi del contratto in oggetto, fatta salva la facoltà di recesso anticipato (per entrambe le parti) da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 giorni e possibilità di rinnovo del rapporto di collaborazione previa assunzione di specifico atto deliberativo.

- ART. 7 -

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme dei Codici Civile e di Procedura Civile.

Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito al presente disciplinare e che non si possano definire mediante accordo bonario, saranno deferite al foro di Verbania.

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti nell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ovvero di mancato rispetto dei termini stabiliti, devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo, previa formale diffida, l'adempimento in un termine non superiore a 15 giorni.

Qualora l' ASL VCO, per facoltà riservatasi, riscontri negli interventi forniti da ANMDO condizioni non risolvibili che impediscono lo svolgimento degli interventi ad Essa affidati, può rescindere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso scritto nei termini di cui al precedente art. 8, risolvendo il rapporto di diritto, ex art. 1454 del Codice Civile, fatto salvo ogni diritto al risarcimento danni.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell' ASL VCO degli obblighi assunti con il presente contratto, ANMDO con il preavviso negli analoghi termini di cui al precedente art. 8, si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo, risolvendo anticipatamente la convenzione con l'obbligo di completare, da parte dell' ASL VCO le iniziative in corso di effettuazione, debitamente comprovate.

Le parti danno atto che la presente scrittura è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. b, n° 16) ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5 DPR 26.4.1986 n° 131 (Tariffa all. AS - parte II, art. 1, lett. B) e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa (art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

<i>Torino, à</i> _____	<i>Omegna, à</i> _____
Per l' Associazione «ANMDO – Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere» sezione del Piemonte Valle d' Aosta Il Presidente (dr. Antonio SCARMOZZINO)	Per l' A.S.L. V.C.O. Il Direttore Responsabile S.O.C. GESTIONE ATTIVITA' SUPPORTO DIREZIONALE Dirigente Medico (dr. Renzo SANDRINI)